Unione di Comuni COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI



Via G. B. Binello, 85 – 14040 Montaldo Scarampi Tel. 0141/953938 – Fax 0141/953631 www.unionevaltiglione.at.it

DECRETO DEL PRESIDENTE N.9 DEL 23/07/2024

NOMINA RESPONSABILE SETTORE PERSONALE E AMMINISTRATIVO

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL PRESIDENTE

Ricordato che ai sensi dell'art. 29 dello Statuto "il Presidente dell'Unione si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione";

Richiamato altresì l'art. 32, co. 5-ter del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi del quale "Il Presidente dell'Unione di comuni si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione";

Acquisita la disponibilità del dott. Alfio Tommaso Zacco, Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria della convenzione di Vigliano d'Asti (capo convenzione), Montaldo Scarampi, Vinchio, Belveglio e Azzano d'Asti, comprendente anche comuni facenti parte dell'Unione, a supportare l'Ente in qualità di Segretario e di responsabile del settore amministrativo e della gestione del personale;

Visto l'art. 97 del D.Lgs. 267/200, che declina le competenze del Segretario prevedendo che il medesimo svolga compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché, nonché tutte le funzioni previste dal comma 4 dello stesso articolo 97;

Visto l'art.4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n°165, il quale stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo ed ai dirigenti spetta invece l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Atteso che le responsabilità gestionali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, corrispondenti alle funzioni dirigenziali, sono connesse al livello funzionale più alto nella struttura organizzativa dell'Ente e sono conferibili ai responsabili degli Uffici e dei Servizi collocati alla direzione degli accorpamenti di massima dimensione;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma 4 lett. d), possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei Servizi, ovvero al Segretario dell'Ente;

Visto l'art. 3, comma 2 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione, per cui compete al Presidente la nomina dei Responsabili di Servizio con funzioni dirigenziali e l'attribuzione e definizione degli incarichi ai medesimi;

Visto l'art. 15 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione, per cui, al Segretario dell'Unione, "le funzioni, che implicano l'esercizio di funzioni gestionali, possono essere attribuite soltanto in via surrogatoria di posizioni organiche carenti, nelle more di soluzioni stabili ovvero quando vi siano difficoltà oggettivi nel conferire o ripartire le medesime funzioni in capo ad altre posizioni apicali";

Constatata la difficoltà oggettiva nel conferire responsabilità di posizione organizzativa, con riferimento al settore amministrativo e alla gestione del personale dipendente, ai responsabili di servizi presenti all'interno dell'Unione;

Considerato che le funzioni attribuite con il presente Decreto costituiscono funzioni non ricomprese nelle competenze ordinarie del Segretario Comunale, essendo incarichi gestionali esercitati al di fuori del proprio istituzionale rapporto di lavoro quale Segretario Comunale della convenzione tra Vigliano d'Asti (capo convenzione), Montaldo Scarampi, Vinchio, Belveglio e Azzano d'Asti;

Considerato che esse costituiscono, altresi, eccezioni al principio di onnicomprensività del trattamento economico fondamentale dei Segretari Comunali, poiche non sono riconducibili alla disciplina contrattuale di lavoro della categoria professionale di appartenenza, determinando quindi Ia necessità di attribuire uno specifico compenso per l'esercizio di tali funzioni;

Ritenuto, per evitare l'insorgenza di un conflitto con il principio costituzionale della giusta retribuzione sancito dall'art. 36 Cost., necessario escludere la gratuita delle speciali prestazioni, non istituzionalmente dovute dal Segretario Comunale in favore dell'Unione e determinare, quindi, un compenso per Ia corretta remunerazione delle stesse prestazioni e correlative responsabilità di carattere amministrativo, contabile, civile e penale;

Richiamato il seguente parere reso dall'ANCI formulato in data 14 Settembre 2015: "Nell'intento di rendere più agevole il compito della Unione di Comuni, fornendo al contempo una risposta che rivesta un carattere di generale applicabilità alle concrete situazioni da risolvere, ci sembra utile estrapolare e riassumere dei principi-guida, cui ciascun ente potrà rifarsi per regolare le distinte fattispecie. I preannunciati principi, sono desumibili dalle norme susseguitesi nella materia d'interesse - avendo sullo sfondo l'obiettivo-cardine perseguito dal legislatore, cioè di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, senza per questo mortificare o ridurre la portata dei principi costituzionali in materia di giusta retribuzione – ma altresì tenendo in debita considerazione gli orientamenti espressi dal Giudice Contabile e il portato della scarna giurisprudenza amministrativa, là dove fosse intervenuta. La retribuzione dei segretari comunali è informata ai criteri della onnicomprensività e della contrattualizzazione del trattamento economico del pubblico dipendente. Per le descritte ragioni, ogni prestazione lavorativa fornita da detto funzionario nell'ambito del proprio istituzionale rapporto di lavoro, deve essere a questa ultima ricondotta. Parimenti andrà dallo stesso espletata ogni ulteriore funzione "impostagli" dal legislatore con specifiche norme (vedi per es: la ricordata norma dell'art. 32 comma 5-ter del TUEL). Costituiscono eccezioni al principio, tutti quegli incarichi gestionali, esercitati al di fuori del proprio rapporto di lavoro, resi a favore di distinti soggetti pubblici, anche sovracomunali, non riconducibili alla disciplina contrattuale di lavoro della categoria professionale di appartenenza. Di conseguenza, il Segretario comunale di uno dei comuni facenti parte della Unione, chiamato dal suo Presidente a svolgere le funzioni di segretario della stessa Unione, dovrà svolgere dette funzioni, in ossequio del già citato dispositivo legislativo Delrio, senza alcun aggravio di spesa per l'ente sovracomunale che se ne avvale. Occorre altresì rimarcare che le funzioni di segretario della Unione,

non comprendono anche delle eventuali funzioni gestionali che il medesimo ente gli volesse affidare sulla base delle proprie fonti statutarie e regolamentari. In tali fattispecie, spetta alle stesse fonti normative locali, disciplinare nel dettaglio le funzioni e stabilire il relativo compenso, diretto a ristorare le maggiori prestazioni gestionali. Infatti, per evitare l'insorgere di un conflitto con il principio costituzionale della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost., va esclusa la gratuità delle speciali prestazioni, non istituzionalmente dovute dal Segretario comunale prescelto. A tale scopo, sembra opportuno fare ricorso al dispositivo del comma 557 dell'art. I della Legge 30.12.2004, n.311 (Legge Finanziaria 2005), ritenuto applicabile anche alla categoria dei segretari comunali da parte della giurisprudenza amministrativa e contabile, restando soltanto dubbio se per gli scopi considerati sia sufficiente una semplice disciplina convenzionale (in questo senso si è espressa la Corte dei Conti) o, se sia necessario, e soprattutto possibile, procedere con un separato contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (parte della dottrina). Considerato, infine, che il più volte richiamato comma 557, si applica alle Unioni di Comuni anche per l'espletamento della funzione di responsabile di un ufficio/servizio, possiamo concludere che nulla osta a che al Segretario comunale, già svolgente le funzioni di segretario della Unione, qualora incaricato di aggiuntive funzioni gestionali, venga riconosciuto un compenso adeguato. In merito arriva in soccorso la Corte dei Conti Regione Friuli Venezia Giulia - che occupandosi nel caso di specie di un trattamento economico giudicato macroscopicamente "spropositato", attribuito ad un segretario comunale incaricato delle funzioni di Segretario di una Comunità Montana - ha ritenuto di precisare che ... "la discrezionalità della P.A. trova specifici "limiti" e "cautele" di carattere sostanziale e procedurale dettati non solo dall'interesse al buon andamento delle gestioni finanziarie pubbliche, ma anche da esigenze di imparzialità e trasparenza che costituiscono canoni inderogabili dell'azione amministrativa. La norma di riferimento, per gli enti locali, è data dall'art. 110 comma 3, del TUEL che proprio al fine di limitare l'autonomia negoziale della P.A. datrice di lavoro, dispone il principio dell' "equivalenza" del trattamento economico dei dirigenti assunti con incarichi a contratto "a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali", pur prevedendo che lo stesso possa "essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali".

Vista l'autorizzazione necessaria ai fini dell'attribuzione degli incarichi di Segretario dell'Unione e di responsabile del settore amministrativo e della gestione del personale al Dott. Alfio Tommaso Zacco trasmessa dal Comune di Vigliano d'Asti alla Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni;

Atteso che è necessario, alla luce dell'autorevole pronuncia, determinare l'indennità di posizione del Dott. Zacco, in qualità di responsabile del settore amministrativo e della gestione del personale;

Richiamato l'art. 17 del CCNL 2019/2021 Enti Locali;

Dato atto che:

- Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del CCNL 2019/2021: "l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa";
- Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del CCNL 2019/2021: "gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione";

Ritenuta la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Vista la Legge 07.04.2014, n. 56;

DECRETA

- di dare atto che, ai sensi del citato co.557 dell'art. 1 della legge 311/2014, l'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni" ha ottenuto l'autorizzazione dell'Amministrazione del Comune di Vigliano per avvalersi dell'attività del Dott. Alfio Tommaso Zacco, Segretario Comunale, dipendente a tempo pieno, quale Segretario dell'Unione e quale responsabile del settore amministrativo e della gestione del personale, fino al termine dell'anno 2024;
- di nominare il dott. Alfio Tommaso Zacco quale responsabile del settore amministrativo e della gestione del personale, stabilendo che il valore della retribuzione di posizione, su base annua e per tredici mensilità, parametrata ad un funzionario di categoria giuridica D, sia pari ad € 6.000,00 e che la retribuzione di risultato sarà determinata in misura connessa al predetto incarico;
- di comunicare il presente provvedimento al Dott. Alfio Tommaso Zacco nei modi e nei termini all'uopo stabiliti dalla legge vigente.

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Montaldo Scarampi, lì 09/07/2024

II Responsabile del Servizio Finanziario F.to: CORINO ANGELICA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo	
lì,	Il Segretario ComunaleZacco Dott Alfio Tommaso
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
Copia conforme all'originale, che viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal <u>25/07/2024</u> al <u>09/08/2024</u> al n° di Reg.	
Montaldo Scarampi, lì	Il Messo dell'Unione